



Settore Affari generali ed amministrativi

ORDINANZA SINDACALE n. 9 / 2017

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO, SULLA VIA PUBBLICA, VIA O LUOGHI APERTI AL PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI, DI MATERIALI ESPLODENTI, FUOCHI D'ARTIFICIO O OGGETTI SIMILARI

IL SINDACO

Considerato che è diffusa la consuetudine di celebrare la festività del 31 dicembre e il 1 gennaio con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;

- **Rilevato** che tale usanza determina un oggettivo pericolo, con una serie di conseguenze negative per la quiete pubblica, per la sicurezza e l'incolumità delle persone e degli animali, in quanto in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito e può inoltre determinare dispersione di materiali di rifiuto nell'ambiente;
- **Rilevata** pertanto la necessità di limitare comunque il più possibile i rumori molesti nei centri abitati ed in particolare in prossimità di luoghi di ricovero, di accoglienza malati ed anziani;
- **Considerato** che l'esplosione di giochi pirici e lo scoppio di petardi possono determinare serie conseguenze negative anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre a generare in loro una evidente reazione di spavento li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali incidenti stradali;
- **Considerato** che l'esplosione di fuochi artificiali e lo scoppio di petardi possono creare disturbo al patrimonio faunistico che popola il nostro Appennino, in particolare nella Vena del Gesso Romagnola, ritenuto invece dall'Amministrazione oggetto di tutela e protezione;
- **Considerato** che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi anche al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, in merito alla consapevolezza dei rischi conseguenti per la sicurezza delle persone e degli animali;
- **Visti** gli articoli 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico degli enti locali", nonché la L.24.11.81 n. 689;
- **Visto** l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/06/1931 n.773, il quale vieta, senza licenza dell'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue

adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

- **Visti** gli articoli 659 e 703 del Codice Penale, in materia, rispettivamente, di disturbo della quiete e del riposo delle persone e di accensioni pericolose;
- **Visto** l'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza in materia di protezione degli animali, nonché la legge 189 del 2004 in materia di tutela degli animali;

ORDINA

- **il divieto di utilizzo di materiali esplosivi, fuochi d'artificio** e oggetti simili che possano turbare la quiete pubblica o compromettere l'incolumità dei cittadini e degli animali **dalle 20.00 del 31 dicembre 2017 alle 06 del 1 gennaio 2018**, sulla pubblica via, nei luoghi aperti al pubblico dei centri abitati, nonché in direzione degli stessi;
- L'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 (da euro 25,00 a euro 500), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.
- Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 della legge citata.

RACCOMANDA

in caso di accensione di artifici pirotecnici o "botti" di qualsiasi genere al di fuori del perimetro indicato,

- di sfruttare zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone, dagli animali e da materiali incendiabili;
- di acquistare i prodotti esclusivamente presso i rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico;
- di non raccogliere eventuali artifici inesplosivi che si dovessero rinvenire;
- di non affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e/o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo;

DISPONE

- di portare a conoscenza della presente ordinanza della cittadinanza tramite pubblicazione sul sito www.comune.brisighella.ra.it;
- di trasmettere copia della presente ordinanza alla Prefettura di Ravenna – Ufficio Territoriale del Governo, al Comando dei Carabinieri di Brisighella e Fognano, al Corpo Polizia Municipale del Comune;

- di incaricare il Corpo di Polizia Municipale della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR dell'Emilia Romagna entro 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

Lì, 30/12/2017

IL SINDACO
MISSIROLI DAVIDE
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)